

22/11/91

« AVVENIRE »

Cittadini italiani rimpatriati dalla Libia Ricostituzione posizione assicurativa Art. 4 L. 166/91

La legge su citata ha previsto, tra l'altro, interventi in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.

A domanda, gli stessi possono ottenere la ricostituzione nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro effettuati in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970. La predetta facoltà è data anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

Coloro che richiederanno tale beneficio dovranno dimostrare di essere in possesso della cittadinanza italiana alla data di presentazione della

domanda, la quale, quindi, deve essere corredata dal relativo certificato anagrafico nonché dalla documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione. Nell'impossibilità di esibire quest'ultima è sufficiente che i dati necessari risultino da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4-1-68 n. 15.

Gli effetti della ricostituzione decorrono dalla data di presentazione della domanda. Pertanto, qualora i contributi in questione siano determinanti per il perfezionamento del diritto a pensione, quest'ultima non può avere decorrenza anteriore al primo

giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di ricostituzione della posizione assicurativa. Per coloro che alla data di entrata in vigore della norma risultino già titolari di pensione, la contribuzione di che trattasi, qualora si collochi in un periodo anteriore alla decorrenza della pensione, dà luogo alla ricostituzione del trattamento pensionistico con effetto dal mese successivo alla data di presentazione della anzidetta domanda. Qualora, invece, la contribuzione riconosciuta si riferisca a periodi successivi alla decorrenza della pensione la stessa, su esplicita richiesta dell'interessato, può essere utilizzata, sussistendone le condizioni, per la liquidazione di un supplemento.

La ricostituzione comporta l'accredito di un contributo per ciascuna settimana di lavoro effettuato. Il valore di

detto contributo equivale al contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore pro-tempore. La legge pone gli oneri di detto accreditamento a carico della gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali previsti dall'art. 37 della legge 88/89. Pertanto quelli eventualmente sostenuti dai singoli lavoratori che abbiano chiesto il riscatto degli stessi periodi avvalendosi del disposto dell'art. 51 della legge 153/69 debbono essere rimborsati, agli interessati su specifica domanda.

Anche i lavoratori autonomi sono destinatari dei benefici della legge in discorso. Per gli artigiani e commercianti è previsto l'accredito, nella gestione speciale di appartenenza, del contributo fisso mensile, in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si riferisce, per ciascun mese o frazione di attività svolta in Libia in qua-

lità di titolare o di collaboratore. Al riguardo è da precisare che ad avviso dell'Inps sono riconoscibili i periodi di lavoro prestati anteriormente all'inizio dell'obbligo assicurativo nella gestione speciale e specificatamente ante 1-1-59 per gli artigiani e 1-1-65 per i commercianti.

Per i soggetti che hanno svolto attività come coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'accredito dovrà essere effettuato secondo le nor-

me della gestione speciale CD/CM attribuendo 3 giornate a settimana per gli uomini e 2 giornate per le donne ed i ragazzi.

Va segnalato infine, che per i lavoratori autonomi non è necessario esibire, in allegato alla domanda di ricostituzione della posizione assicurativa, alcuna documentazione attestante la durata dei periodi di assicurazione, considerato che in Libia non erano soggetti all'obbligo assicurativo.

Termini per l'azione giudiziaria Investita la Consulta

Il disposto dell'art. 6 della legge 1-6-91 n. 166, la quale ha convertito il D.L. n. 103 del 29-3-91, riveste particolare importanza in quanto riguarda i termini per agire in giudizio

previsti dall'art. 47, commi 2 e 3 del Dpr 639/70. Esso sancisce che l'inutile decorso di detti termini provoca la inammissibilità della domanda giudiziale per l'esercizio del diritto

alle prestazioni previdenziali nonché l'estinzione del diritto al percepimento dei ratei pregressi. La decorrenza introdotta per altro non riguarda il diritto alla prestazione, che resta imprescrittibile.

Alla nuova disciplina che dovrà regolare tutti i casi successivi alla sua emanazione, cioè dopo il 2-4-91 giorno di pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata conferita con il 2° comma dello stesso articolo una specifica efficacia retroattiva, con eccezione per i casi per i quali, alla medesima data, sia in corso un giudizio.

A parte i numerosi problemi interpretativi posti dall'articolo di legge in questione, sono sorte alcune questioni di incostituzionalità della norma. A tale riguardo segnaliamo una recente ordinanza di rinvio alla Corte Costituzio-

nale emessa dal pretore di Verona.

Con detto provvedimento che si appalesa molto puntuale e ben motivato, il giudicante prende in esame l'art. 6 della legge in argomento nella sua complessità e sviluppa il ragionamento attorno ai motivi che di seguito sintetizziamo.

1) Si individua una violazione dell'art. 38 in quanto viene introdotto per la prima volta un termine decadenziale come riferito ad una prestazione previdenziale;

2) si ravvisa la violazione degli artt. 3 e 38 non prevedendo la norma alcun sistema di gradualità nella introduzione del termine di decadenza;

3) si puntualizza, come conseguenza della precedente deduzione il non senso per aver istituito una decadenza con riferimento ad atti che avrebbe-

ro dovuto essere espressi in epoca di vigenza della precedente normativa;

4) si sostiene la irrazionalità dell'intero sistema.

In questa breve disamina di una disposizione che innova in maniera radicale (decadenza anziché prescrizione del termine) è opportuno, per quanto riguarda in particolare la mancata previsione di un regime transitorio, ricordare la sentenza n. 822/88 della Corte Costituzionale che, pur riferendosi ad altra situazione, ha affermato che nuove disposizioni in materia previdenziale «non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere nelle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza sociale».